

LAURA DE GREGORIO

IL DIRITTO ALLA DIFESA DELL'AUTORE NEL PROCEDIMENTO PER L'ESAME DELLE DOTTRINE

1. La difesa come diritto del fedele. — 2. Una fattispecie problematica: il procedimento per l'esame delle dottrine davanti alla Congregazione. — 3. I valori in gioco e i soggetti coinvolti. — 4. Il procedimento. — 5. Valutazioni critiche.

1. *La difesa come diritto del fedele.*

Il can. 221 § 1 del *Codex Iuris Canonici* del 1983 riconosce espressamente ai fedeli il diritto di «rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente».

Tale disposizione costituisce una novità rispetto alla codificazione del 1917 che non contemplava una norma specifica sul diritto di azione e di difesa spettante ai fedeli che si reputassero lesi in una loro prerogativa. Più precisamente, il can. 1646 del codice pio-benedettino (corrispondente all'attuale can. 1476) si limitava a riconoscere diritti processuali ad ogni persona fisica in quanto tale, «*sive baptizatus sive non baptizatus*».

L'opzione del codificatore postconciliare, di differenziare il diritto di azione e di difesa del battezzato (can. 221 § 1) da quello spettante a chiunque (can. 1476), trova innanzitutto una propria giustificazione in una ragione sostanziale. Tra i *principia* che avrebbero dovuto guidare il lavoro di revisione del codice era previsto non solo il riconoscimento, ma anche, consequenzialmente, la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridico-soggettive proprie dei fedeli⁽¹⁾. Alla luce di tale principio direttivo e della centralità della

(¹) Si tratta in particolare dei *principia* sesto e settimo. Cfr.: LLOBELL J., *Il si-*

figura del fedele, quale nuovo ed indiscusso protagonista della vita ecclesiale, è sembrato così conveniente riconoscere a quest'ultimo un potere di agire e di difendersi per tutelare in modo esclusivo e specifico i propri diritti di battezzato. Accanto a tale ragione, e ad essa intimamente connesso, vi è poi un motivo di ordine formale alla base della scelta del legislatore del 1983: l'attuale can. 221 figurava tra i canoni riportati nei vari schemi di *Lex Ecclesiae Fundamentalis* che, in caso di mancata promulgazione di questa, avrebbero dovuto essere inseriti nella nuova codificazione⁽²⁾.

Ora, se certamente la constatazione della esistenza nell'ordinamento canonico di una norma che tuteli il diritto alla difesa come specifica prerogativa del fedele è particolarmente significativa, è, tuttavia, evidente, da un lato che il riconoscimento di tale diritto si presenta con caratteri del tutto peculiari⁽³⁾, dall'altro che il can.

stema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6 e 7 approvati dal Sinodo del 1967, in I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 501 ss.

⁽²⁾ Cfr.: BETTETINI A., *Il diritto d'azione come diritto fondamentale del fedele*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 153 ss.

⁽³⁾ Si allude in primo luogo al fatto che i diritti del fedele non si fondano almeno direttamente, immediatamente ed esclusivamente nella natura umana, ma derivano dalla incorporazione al popolo di Dio per mezzo del battesimo. In secondo luogo, alla circostanza che nel diritto della Chiesa qualunque posizione soggettiva viene riconosciuta e tutelata solo in quanto si riveli funzionale al raggiungimento del suo fine proprio ed esclusivo, fine che viene descritto in termini diversi, come gloria di Dio, salvezza delle anime, bene comune (can. 1752). Infine, alla considerazione che in tale ordinamento l'unico diritto-dovere veramente fondamentale è quello di vivere nella comunione (can. 209 § 1), con la conseguenza che le esigenze di quest'ultima incidono profondamente sul contenuto e sulle concrete modalità di esercizio di qualunque altro diritto in esso riconosciuto (can. 223 § 1). Cfr.: FEDELE P., *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova, Cedam, 1941; AA.VV., *I diritti fondamentali del Cristiano nella Chiesa e nella Società*, Milano, Giuffrè, 1981; CORECCO E., *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Roma, Libreria editrice vaticana Libreria editrice lateranense, 1985, pp. 101 ss.; ARRIETA J.I., voce *Diritto soggettivo II) Diritto canonico*, *Enciclopedia giuridica italiana*, pp. 1 ss.; BERTOLINO R., *Libertà e comunione nel ministero di evangelizzazione*, *Monitor ecclesiasticus*, 1991, I-II, pp. 95 ss.; DE PAOLIS V., *La disciplina ecclesiale al servizio della comunione*, *Monitor ecclesiasticus*, 1991, I-II, pp. 15 ss.; AYMANS W., *Statuto dei diritti dell'uomo nell'ordinamento giuridico ecclesiale*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 65 ss.; ERRÁZURIZ C.J., *La persona nell'ordinamento canonico: il rapporto tra persona e diritto nella Chiesa, Ius ecclesiae*, 1998, I, pp. 3 ss.; ERRÁZURIZ C.J., *La salus animarum*

221 § 1 non ha di per sé un contenuto determinato, anzi, «risulta talmente generico da risolversi in una serie di rinvii alle disposizioni relative ai processi senza indicare gli specifici mezzi di tutela che devono essere comunque garantiti»⁽⁴⁾. Sotto quest'ultimo profilo è da ricordare come sia stata la giurisprudenza, soprattutto rotale, che, nell'individuare «gli insopprimibili valori racchiusi nelle modalità essenziali proprie del processo»⁽⁵⁾, abbia di fatto concretizzato il contenuto del diritto alla difesa nell'ordinamento ecclesiale. La pubblicità degli atti, l'imparzialità dell'ufficio giudicante e l'impugnabilità delle sue decisioni, la possibilità di partecipare e difendersi su di un piano di parità con il contraddittore, l'esistenza stessa del contraddittorio, la necessità di formulare chiaramente l'accusa, la facoltà di allegare prove e di farsi assistere da un esperto, la conoscenza delle prove oltre che dell'oggetto del processo, il doveroso impegno di motivare le decisioni⁽⁶⁾: sono questi gli elementi indicati come minimali ed essenziali per un corretto esercizio della giurisdizione che non leda il diritto alla difesa⁽⁷⁾.

Le considerazioni fin qui svolte, nell'evidenziare un rapporto implicito tra diritto alla difesa e processo, tale per cui il processo appare di fatto come momento tipico di manifestazione del diritto alla difesa, consentono di formulare alcune considerazioni su cui, peraltro, si tornerà successivamente.

tra dimensione comunitaria ed esigenze individuali della persona, Ius ecclesiae, 2000, II, pp. 327 ss.; HERRANZ J., *Salus animarum, principio dell'ordinamento canonico, Ius ecclesiae*, 2000, II, pp. 291 ss.; MONETA P., *La salus animarum nel dibattito della scienza canonistica, Ius ecclesiae*, 2000, II, pp. 307 ss.; FELICIANI G., *Il popolo di Dio*, 3 ed., Bologna, Il Mulino, 2003.

(4) FELICIANI G., *Il popolo...* cit., p. 47.

(5) BERLINGÒ S., *Il diritto al «processo» (can. 221, §2, CIC) in alcune procedure particolari, Fidelium iura*, 1993, III, p. 340.

(6) Cfr.: BERLINGÒ S., *Il diritto...* cit., pp. 339 ss.; JACOBS A., *Le droit de la défense dans les procès en nullité de mariage. Etude de la jurisprudence rotale*, Paris, Les Editions du Cerf, 1998; LLOBELL J., *I delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, in *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, Glossa, 1997, pp. 237 ss.; LLOBELL J., *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo, Ius ecclesiae*, 2004, II, pp. 363 ss.

(7) Il can. 1620, § 2, n. 7 del CIC, statuendo la nullità insanabile della sentenza se «all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa», non precisa di fatto i casi in cui la negazione di tale diritto si concretizza. Una prescrizione formale in tal senso si ha solo con riferimento alla pubblicazione degli atti del processo come indicato dal can. 1598 § 1.

In particolare, e in primo luogo, da quanto detto emerge che il processo è la sede naturale in cui il fedele può «rivendicare e difendere legittimamente i propri diritti»⁽⁸⁾. In secondo luogo, e consequenzialmente, il processo si presenta necessariamente con una dimensione ed una valenza «comunionali», è, cioè, anch'esso uno strumento teso alla realizzazione di quel fine supremo della Chiesa già individuato come *salus animarum* (il che significa, fra l'altro, che nel difendere in sede giurisdizionale i propri diritti i fedeli non solo non compromettono le esigenze della *communio*, ma, anzi, contribuiscono a promuoverla⁽⁹⁾).

2. *Una fattispecie problematica: il procedimento per l'esame delle dottrine davanti alla Congregazione.*

Dopo aver enucleato i tratti essenziali del diritto alla difesa nell'ordinamento canonico è ora possibile procedere all'esame di una fattispecie specifica che presenta caratteri controversi e problematici. Si tratta del diritto alla difesa dell'autore nel procedimento per l'esame delle dottrine davanti alla Congregazione per la dot-

⁽⁸⁾ Cfr.: BERTOLINO R., *La tutela dei diritti nella Chiesa. Dal vecchio al nuovo Codice di diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 1983; JACOBS A., *Le droit...* cit.; LLOBELL J., *Contemperamento...* cit., pp. 363 ss.; LLOBELL J., *I principi del processo canonico: aporia, mimetismo civilistico o esigenza ecclesiale?*, *Il diritto ecclesiastico*, 1996, I, pp. 125 ss.; LLOBELL J., *Note epistemologiche sul processo canonico*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 274 ss.

⁽⁹⁾ Cfr.: BERTOLINO R., *La tutela...* cit.; BETTETINI A., *Il diritto d'azione...* cit., pp. 153 ss.; Blasi A., *Il diritto alla difesa come diritto fondamentale nell'ordinamento canonico*, *Il diritto ecclesiastico*, 1987, pp. 57 ss.; LLOBELL J., *Il «petitum» e la «causa pretendi» nel contenzioso amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della Cost. Ap. «Pastor bonus», Ius ecclesiae*, 1991, I, pp. 128-131 («I fedeli, nel difendere giurisdizionalmente i loro diritti, contribuiscono direttamente e secondo la propria posizione nell'ordinamento giuridico alla effettiva realizzazione del fine della Chiesa. Garantiscono in questo modo il raggiungimento di quella pace, intesa come *tranquillitas ordinis*, che comporta in ultima analisi la *salus animarum*. [...] Perciò, l'esistenza di mezzi che permettono ai fedeli la difesa dei propri diritti non compromette affatto le esigenze della *communio*, anzi la promuovono. Infatti, la mancanza di tali rimedi consente formalmente il disordine il che non può che ostacolare la pace e la salvezza delle anime»); LLOBELL J., *Il sistema...* cit., pp. 501 ss.; LLOBELL J., *Note...* cit., pp. 274 ss. Vedi anche: GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17 febbraio 1979, *AAS* 71, 1979, pp. 422 ss.

trina della fede (*Agendi ratio in doctrinarum examine*, 29 giugno 1997)⁽¹⁰⁾.

La Costituzione apostolica *Pastor Bonus*⁽¹¹⁾, in termini simili alla Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*⁽¹²⁾ e al *motu proprio Integrae Servandae*⁽¹³⁾, pur non parlando formalmente di diritto alla difesa⁽¹⁴⁾, afferma che « [La Congregazione per la dottrina della fede] esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi e, qualora risultino opposti alla dottrina della Chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati » (art. 51 § 2 n. 2).

Se si esaminano i documenti pubblicati dalla Congregazione, durante o al termine dell'esame dei singoli casi, emerge la preoccupazione costante di assicurare ogni possibilità di difesa all'autore inquisito. L'adozione di misure concrete nei suoi confronti è sempre giustificata dalla circostanza che gli è stata offerta ogni possibilità di modificare il suo pensiero nel rispetto del suo diritto di difesa e della sua libertà di ricerca⁽¹⁵⁾. Di diverso avviso sono, peral-

⁽¹⁰⁾ CDF, *Agendi ratio in doctrinarum examine*, 29 giugno 1997, AAS 89, 1997, pp. 830 ss.

⁽¹¹⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, AAS 80, 1988, pp. 841 ss. Cfr.: AA.VV., *La Curia romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1990; AA.VV., *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2003; ARRIETA J.I., *Commento a Cost. Ap. Pastor Bonus*, in *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 167 ss.

⁽¹²⁾ PAOLO VI, *Constitutio apostolica Regimini Ecclesiae Universae*, 15 agosto 1967, AAS 59, 1967, pp. 885 ss.

⁽¹³⁾ PAOLO VI, *Litterae apostolicae motu proprio Integrae Servandae*, 7 dicembre 1965, AAS 57, 1965, pp. 952 ss.

⁽¹⁴⁾ La circostanza che la Costituzione *Pastor Bonus* non si esprima tecnicamente in termini di « diritto alla difesa dell'autore » non impedisce che tale diritto debba essere comunque garantito anche nel procedimento per l'esame delle dottrine dal momento che, come ricorda la stessa Costituzione (art. 15), « le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare della Curia Romana, e secondo le norme di ciascun dicastero » con la conseguenza che, anche in assenza di formale riferimento al diritto alla difesa, il can. 221 § 1 rimane quale punto di riferimento normativo imprescindibile. Negli stessi termini vedi anche: Segreteria di Stato, *Regolamento Generale della Curia Romana*, 30 aprile 1999, AAS 91, 1999, art. 124, p. 679.

⁽¹⁵⁾ Cfr.: CDF, *Caso H. Küng*, 15 febbraio 1975, E.V., V, pp. 662 ss.; CDF,

tro, le affermazioni degli autori inquisiti. Proprio sull'effettività del diritto alla difesa si appuntano le critiche più gravi. Si reputa, infatti, che le modalità di svolgimento della procedura non siano sufficienti ad assicurare concretamente un tale diritto⁽¹⁶⁾.

Per comprendere il senso di queste affermazioni e prima di giungere ad un'analisi tecnica del procedimento per l'esame delle dottrine, sembra, peraltro, opportuno individuare gli interessi coinvolti nel procedimento stesso e le sue finalità. Solo in tal modo sarà poi possibile formulare una valutazione critica circa il diritto alla difesa dell'autore.

3. *I valori in gioco e i soggetti coinvolti.*

Come indica lo stesso titolo, il regolamento per l'esame delle dottrine consiste nell'esame (condotto dalla Congregazione per la dottrina della fede) di una opinione o dottrina per accertarne la conformità con la Rivelazione divina e con il magistero ecclesiale.

Da ciò si evince l'oggetto del procedimento: la conformità alla parola di Dio. Il legame con tale parola individua i valori in gioco e i soggetti coinvolti. Innanzitutto l'autore dell'opinione o dottrina, un fedele cui il can. 218, sviluppando la riflessione conciliare⁽¹⁷⁾ sull'importanza e sul ruolo della libertà di ricerca teologica per l'intera comunità ecclesiale, riconosce la « giusta libertà di investigare e di manifestare con prudenza » il proprio pensiero su ciò di

Caso E. Schillebeeckx, 20 novembre 1980, *E.V.*, VII, pp. 760 ss.; CDF, *Caso G. de Nantes*, 13 maggio 1983, *E.V.*, IX, pp. 160 ss.; CDF, *Caso L. Boff*, 11 marzo 1985, *E.V.*, IX, pp. 1384 ss.; CDF, *Caso C. Curran*, 25 luglio 1986, *E.V.*, X, pp. 520 ss.; CDF, *Caso G. Bulányi*, 1 settembre 1986, *E.V.*, X, pp. 646 ss.; CDF, *Caso J. Gramick e R. Nugent*, 31 maggio 1999, *E.V.*, XVIII, pp. 650 ss.; CDF, *Caso J. Dupuis*, 24 gennaio 2001, *E.V.*, XX, pp. 147 ss.; CDF, *Caso M. Vidal*, 22 febbraio 2001, *E.V.*, XX, pp. 208 ss.

⁽¹⁶⁾ Cfr.: BOFF L., *Sarò teologo per sempre, Il regno-documenti*, 1992, XXXVII, pp. 500 ss.; CURRAN C., *Autodifesa di P. Charles Curran, Il regno-documenti*, 1986, XXXI, pp. 648 ss.; VAN IERSEL B., *La tutela giuridica nell'esame delle dottrine, Il regno-documenti*, 1980, XV, pp. 378 ss.; VAN IERSEL B., *Quali garanzie per l'inquisito?, Il regno-documenti*, 1980, XIII, pp. 319 ss.

⁽¹⁷⁾ Cfr.: CONCILIO VATICANO II, *Costituzione pastorale Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, AAS 58, 1966, pp. 1025 ss. Vedi in particolare il paragrafo n. 62.

cui è esperto, « conservando il dovuto ossequio nei confronti del magistero della Chiesa »⁽¹⁸⁾. Quindi il magistero stesso, che « per l'autorità esercitata nel nome di Cristo è il solo interprete autentico della parola di Dio scritta o trasmessa »⁽¹⁹⁾. Più specificamente, la Congregazione per la dottrina della fede, che, oltre a partecipare in modo peculiare alla funzione magisteriale del pontefice⁽²⁰⁾, ha « il compito di promuovere⁽²¹⁾ e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico »⁽²²⁾ nonché « il dovere di esaminare gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede o pericolosi »⁽²³⁾. Infine i fedeli, i quali, come discepoli di Cristo, hanno il diritto sia di ricevere la parola della fede (« non mutilata, non falsificata, non diminuita, ma completa ed integrale

(18) Cfr.: CDF, *Instructio de ecclesiali teologi vocatione*, 24 maggio 1990, AAS 82, 1990, pp. 1550 ss.; GIOVANNI PAOLO II, *Lettera apostolica motu proprio Ad tuendam fidem*, 18 maggio 1998, AAS 90, 1998, pp. 457 ss.

(19) CDF, *Instructio de ecclesiali...* cit., pp. 1555-1556. Vedi anche: GIOVANNI PAOLO II, *Lettera apostolica...* cit., pp. 457 ss.

(20) La Congregazione per la dottrina della fede, nel suo compito di promozione e di tutela della fede, esercita anche un potere magisteriale con particolare connessione con il magistero pontificio. Cfr.: CDF, *Instructio de ecclesiali...* cit., p. 1558: « Il pontefice romano adempie la sua missione universale con l'aiuto degli organismi della curia romana e in particolare della Congregazione per la dottrina della fede per ciò che riguarda la dottrina sulla fede e sulla morale. Ne consegue che i documenti di questa congregazione, approvati espressamente dal papa, partecipano al magistero ordinario del successore di Pietro ». Vedi al riguardo: FERME B.E., *La competenza della Congregazione per la dottrina della fede e il suo peculiare rapporto di vicarietà col sommo pontefice in ambito magisteriale, Ius ecclesiae*, 1999, II, pp. 447 ss. Negli stessi termini: DE PAOLIS V., *La collocazione della Congregazione per la Dottrina della Fede nella Curia Romana e la Ratio agendi per l'esame delle dottrine, Periodica de re canonica*, 1997, IV, pp. 571 ss.; HAMER J., *In the service of the magisterium: the evolution of a Congregation, The jurist*, 1977, III-IV, pp. 340 ss.

(21) « Alla difesa della fede ora si provvede meglio col promuovere la dottrina in modo che, mentre si correggono gli errori e soavemente si richiamano al bene gli erranti, gli araldi del vangelo riprendono nuove forze. Inoltre il progresso della cultura umana, la cui importanza nel campo religioso non dev'essere trascurata, fa sì che i fedeli seguano con maggiore adesione ed amore le direttive della Chiesa se, per quanto è possibile in materia di fede e di costumi, vengono fatti loro intendere con chiarezza i motivi delle definizioni e delle leggi ». PAOLO VI, *Litterae apostolicae...* cit., p. 953.

(22) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 1, p. 830. Vedi anche: CDF, *Regolamento proprio*, 22 ottobre 1995, artt. 1-7.

(23) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 1, p. 830. Vedi anche: CDF, *Regolamento proprio*, 22 ottobre 1995, artt. 1-7.

in tutto il suo rigore e in tutto il suo vigore»⁽²⁴⁾), sia di conservare tale parola⁽²⁵⁾.

Ora, proprio a partire dal diritto dei fedeli alla ricezione e alla conservazione del *depositum fidei* è possibile individuare compiutamente i termini della questione. Quel diritto dei fedeli, infatti, costituisce, al tempo stesso, un vincolo alla libertà di ricerca e di investigazione del fedele-autore e, quindi, l'elemento che giustifica il peculiare⁽²⁶⁾ intervento della Congregazione per la dottrina della fede⁽²⁷⁾. Il diritto del popolo di Dio alla verità, in altre parole, misura il diritto dell'autore e impegna la Congregazione per la dottrina della fede «perché non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli»⁽²⁸⁾. Ne consegue che, qualora un fedele, nella sua attività di indagine e di ricerca, si separi dalla dottrina della Chiesa, l'antigiuridicità ecclesiale del comportamento deve essere vista in primo luogo proprio in funzione del diritto degli altri fedeli ad accedere alla parola nella sua autenticità, a conservare quella parola e, in ultima analisi, a vivere nella comunione. Assumendo il bene supremo della comunione (al tempo stesso dovere e diritto per i

⁽²⁴⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Ahortatio apostolica Ad Episcopos, Sacerdotes et Christifideles totius Catholicae Ecclesiae de catechesi nostro tempore tradenda*, 16 ottobre 1979, AAS 71, 1979, pp. 1277 ss.

⁽²⁵⁾ Cfr.: ERRÁZURIZ C.J., *Il «Munus Docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fedeli*, Milano, Giuffrè, 1991.

⁽²⁶⁾ La funzione di conservare la parola, come emerge sia dalla Costituzione dogmatica *Dei verbum*, sia dal can. 747 § 1 del CIC, per mandato divino, incombe sull'intero popolo di Dio. Sennonché, se il compito di proteggere il *depositum fidei* non è esclusivo dei sacri pastori ma coinvolge tutti i fedeli, tuttavia, è anche vero che esiste una dimensione istituzionale di tale conservazione. Come successori degli apostoli, infatti, «i pastori della Chiesa ricevono dal Signore (...) la missione di insegnare a tutte le genti e di predicare il vangelo a ogni creatura affinché tutti gli uomini (...) ottengano la salvezza. Ad essi è quindi affidato il compito di consacrare, esporre e diffondere la parola di Dio della quale sono servitori» (CDF, *Instructio de ecclesiali...* cit.). Ora, è proprio in questa prospettiva «istituzionale» che si comprende il compito specifico della Congregazione per la dottrina della fede. Ciò del resto è espressamente indicato nei primi due articoli dell'*Agendi ratio* del 1997.

⁽²⁷⁾ Il compito specifico della Congregazione per la dottrina della fede è sempre sottolineato nelle note informative e nelle notificazioni che essa pubblica a conclusione dell'esame delle dottrine. Cfr.: CDF, *Caso H. Küng...* cit., pp. 662 ss.; CDF, *Caso J. Pohier*, 3 aprile 1979, E.V., VI, pp. 888 ss.; CDF, *Caso L. Boff...* cit., pp. 1384 ss.; CDF, *Caso G. Bulányi...* cit., pp. 646 ss.; CDF, *Caso A. Guindon*, 31 gennaio 1992, E.V., XIII, pp. 432 ss.; CDF, *Caso M. Vidal...* cit., pp. 208 ss.

⁽²⁸⁾ CDF, *Agendi ratio...* cit., art 2, p. 830.

fedeli⁽²⁹⁾) quale punto di riferimento, devono essere giudicati non solo la valenza ecclesiale di ogni comportamento e di ogni funzione all'interno della Chiesa, ma anche il valore di una dottrina. Ogni dottrina, come ogni carisma e servizio ministeriale, infatti, «ha una valenza ecclesiale corretta solo nella misura in cui è protesa a rigenerare la Chiesa nella sostanza del suo tessuto specifico, quello della comunione, che è l'ambito naturale dove l'*homo novus*, rinato con il battesimo, può realizzare l'esperienza di una socialità nuova: la vita nuova promessa dal Cristo per la liberazione degli uomini»⁽³⁰⁾.

Alla luce di tali considerazioni assume, evidentemente, una precisa giustificazione il procedimento per l'esame delle dottrine che infatti si configura innanzitutto quale strumento volto ad assicurare quella comunione che in ogni situazione di tensione dottrinale e disciplinare è messa in discussione. È dunque con questa consapevolezza che è possibile concentrare l'attenzione sull'analisi di tale procedimento per giungere ad una sua valutazione critica.

4. Il procedimento.

Il regolamento per l'esame delle dottrine *Agendi ratio in doctrinarum examine* del 29 giugno 1997⁽³¹⁾, attualmente vigente, viene adottato dalla Congregazione per la dottrina della fede⁽³²⁾ a

(29) Cfr.: ERRÁZURIZ C.J., *Il «Munus... cit.»*; FELICIANI G., *Il popolo... cit.*

(30) CORECCO E.-AYMANS W., *Magistero ecclesiale e teologia. Riflessioni sulla nuova procedura della Congregazione per la dottrina della Fede nell'esame delle dottrine teologiche*, *Communio*, 1974, II, p. 33.

(31) CDF, *Agendi ratio... cit.*, pp. 830 ss. Cfr.: CITO D., *Regolamento per l'esame delle dottrine (29 giugno 1997)*, *Ius ecclesiae*, 1998, I, pp. 346 ss.; DE PAOLIS V., *La collocazione... cit.*, pp. 571 ss.; FUENTES J.A., *Nuevo reglamento de la Congregación para la doctrina de la fe sobre el examen de las doctrinas*, *Ius canonicum*, 1998, I, pp. 301 ss.; GÄNSWEIN G., *La procedura della Congregazione per la dottrina della fede per l'esame delle dottrine*, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano, Glossa, 1999, pp. 363 ss.; MONETA P., *La giustizia nella Chiesa*, 3. ed., Bologna, Il Mulino, 2002; SCHMITZ H., *Notificationes Congregationis pro doctrina fidei uti decisiones, in quibus exitus doctrinarum examinis secundum normas contentas in Ordine nuncupato «Agendi ratio in doctrinarum examine» pervulgentur. Kanonistische Anmerkungen zu den Notifikationen über den Abschluß eines Lehrprüfungsverfahrens*, *Archiv für katholisches kirchenrecht*, 2002, I, pp. 371 ss.

(32) Cfr.: DE PAOLIS V., *La collocazione... cit.*, pp. 571 ss.; HAMER J., *In the service... cit.*, pp. 340 ss.; SILVESTRELLI A., *La Congregazione della dottrina della fede*, in

poco più di venticinque anni di distanza da quello precedente (*Nova agendi ratio in doctrinarum examine*, 15 gennaio 1971)⁽³³⁾.

Entrambi i documenti costituiscono, evidentemente, un indubbio progresso rispetto alla prassi tradizionale del S. Ufficio: la predisposizione di regole e di criteri direttivi per procedere all'esame delle dottrine rappresenta, infatti, una garanzia per l'autore inquisito e denota, al tempo stesso, una significativa evoluzione nel modo di considerare l'esercizio dell'autorità, in quanto segna il passaggio «dall'idea soggettiva e paternalistica di potestà assoluta ed illimitata, (...) all'idea oggettiva e garantistica di funzione condizionata al rispetto di determinati valori»⁽³⁴⁾.

Dal punto di vista dei contenuti, i due regolamenti possono dirsi frutto del *motu proprio Integrae Servandae* del 1965 con cui Paolo VI, decidendo di realizzare «una certa riforma della Curia Romana»⁽³⁵⁾, iniziava proprio «dalla Congregazione del S. Ufficio.

AA.VV., *La Curia romana...* cit., pp. 225 ss. Vedi anche: CDF, *Regolamento proprio*, 22 ottobre 1995.

⁽³³⁾ CDF, *Nova agendi ratio in doctrinarum examine* 15 gennaio 1971, AAS 63, 1971, pp. 234 ss. Cfr.: CORECCO E.-AYMANS W., *Magistero...* cit., pp. 32 ss.; DE DIEGO-LORA C., *Derechos fundamentales y garantías jurídicas en materia doctrinal*, in AA.VV., *I Diritti Fondamentali...* cit., pp. 309 ss.; De DIEGO-LORA C., *Procedimientos para el examen y juicio de las doctrinas*, *Ius Canonicum*, 1974, II, pp. 149 ss.; MEDINA ESTEVEZ J., *El nuevo procedimiento para el examen de las doctrinas*, *Ius canonicum*, 1974, II, pp. 204 ss.; MOSCONI M., *Magistero autentico non infallibile e protezione penale*, Milano, Glossa, 1996; TOMKO J., *La riforma del Sant'Uffizio. Il nuovo Regolamento per l'esame delle dottrine della S. Congregazione per la Dottrina della Fede*, *Rassegna di teologia*, 1971, IV, pp. 209 ss.

⁽³⁴⁾ ZUANAZZI I., *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica, Ius ecclesiae*, 1996, I, p. 38. Cfr.: Dichiarazione sulla libertà e la funzione della teologia nella chiesa, *Concilium*, 1969, I («Quando la Congregazione per la dottrina della fede si crede obbligata, in casi particolari straordinari e importanti, ad ammonire un teologo o un gruppo di teologi per una ragione dottrinale, essa deve intervenire in tutti i casi (...) secondo una procedura prevista»); CDF, *Istruzione circa alcuni aspetti dell'uso degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina della fede*, 30 marzo 1992, E.V., XIII, pp. 866-867 («Le norme canoniche costituiscono una garanzia per la libertà di tutti: sia dei singoli fedeli, che hanno il diritto di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità; sia degli operatori pastorali, dei teologi e di tutti i pubblicisti cattolici che hanno il diritto di comunicare il loro pensiero salva restando l'integrità della fede e dei costumi ed il rispetto verso i pastori»); GIOVANNI PAOLO II, *Discorso...* cit., pp. 422 ss.; LLOBELL J., *I delitti riservati...* cit., pp. 237 ss.

⁽³⁵⁾ PAOLO VI, *Litterae apostolicae...* cit., p. 953.

In tale prospettiva si comprende come il regolamento del 1997 confermi, nelle linee essenziali, l'impostazione del regolamento precedente sia pure con l'introduzione di alcune importanti novità.

È il caso, innanzitutto, dell'esame preliminare (art. 3). Nel regolamento del 1971 si poneva immediatamente l'alternativa di decidere se adottare la procedura straordinaria (art. 1), ovvero, optare per quella ordinaria (art. 2). Con il nuovo regolamento, invece, non solo si effettua «una previa valutazione della gravità della questione»⁽³⁶⁾, l'esame preliminare appunto, ma a quest'ultimo segue una seconda fase, lo studio d'ufficio (artt. 4-7)⁽³⁷⁾. Solo al termine della stessa si decide se il risultato dell'esame, da condurre sempre sulla base degli scritti autentici dell'autore, «sia sufficiente per intervenire presso le autorità locali»⁽³⁸⁾, oppure, comporti un approfondimento «secondo le altre due modalità previste: esame ordinario o esame con procedura urgente»⁽³⁹⁾ (ai sensi dell'art. 6 «i criteri per tale decisione si riferiscono agli eventuali errori riscontrati, tenendo conto della loro evidenza, gravità, diffusione, influsso e pericolo di danno sui fedeli»⁽⁴⁰⁾). Da quanto fin qui detto, un

⁽³⁶⁾ CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 3, p. 830.

⁽³⁷⁾ Lo studio d'ufficio costituisce una fase successiva all'esame preliminare. Ciò non sembra, peraltro, ben chiaro dal commento di alcuni autori. Cfr.: DE PAOLIS V., *La collocazione...* cit., pp. 571 ss.; GÄNSWEIN G., *La procedura...* cit., pp. 363 ss.

⁽³⁸⁾ La previsione dell'art. 5, circa l'intervento presso le autorità locali qualora i risultati dell'esame preliminare e dello studio d'ufficio siano stati ritenuti sufficienti dal Congresso, deve essere letta in stretto collegamento con la norma di cui all'art. 7. Ora, le disposizioni richiamate paiono configurare una terza ipotesi, oltre alla procedura ordinaria e a quella urgente per l'esame delle dottrine, ipotesi di cui non sono chiari i presupposti e le garanzie per l'inquisito. Quando, infatti, si deve intervenire subito, terminato il solo esame d'ufficio, presso le autorità locali? Sembra che quando sussista una situazione «più urgente» di quella che giustifica la procedura urgente che pure consente di approfondire l'esame, quindi, quando lo scritto sia certamente erroneo ed altrettanto certo e soprattutto attuale sia il danno grave per i fedeli. Quali garanzie in tal caso per l'inquisito? «L'ordinario — afferma l'art. 7 — è invitato ad approfondire la questione e a chiedere all'autore di fornire i necessari chiarimenti da sottoporre al giudizio della Congregazione». È evidente che all'autore è lasciato un ruolo residuale: può, infatti, solo fornire i necessari chiarimenti che la Congregazione dovrà poi valutare.

⁽³⁹⁾ CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 5, p. 831.

⁽⁴⁰⁾ L'art. 6 individua due elementi che devono essere presi in considerazione ai fini della decisione: gli errori riscontrati, di cui deve essere valutata «l'evidenza, la gravità, la diffusione e l'influsso» e «il pericolo di danno sui fedeli». Ora, parlare di pericolo di danno sui fedeli significa anticipare allo stadio della messa in pericolo la

dato emerge evidente: la prudenza con cui viene svolta l'indagine sulle opinioni eventualmente erronee dell'autore allo scopo di evitare possibili giudizi affrettati. Emblematica è in proposito la terminologia utilizzata dal legislatore: «prima valutazione» (art. 3), «accurato esame» (art. 4), «approfondire l'esame» (art. 5).

Ora, se si decide, appunto, di approfondire l'esame, l'alternativa che si configura è quella di proseguire in via ordinaria, ovvero, con procedura urgente. In entrambi i casi sarà il Congresso⁽⁴¹⁾ della Congregazione ad assumere il ruolo di protagonista, assicurando in ogni momento la collegialità delle decisioni⁽⁴²⁾.

Il procedimento ordinario si articola in due fasi: «la fase interna costituita dall'investigazione previa svolta nella sede della Congregazione e la fase esterna che prevede la contestazione e il dialogo con l'autore» (art. 8).

La fase interna costituisce un ulteriore momento di approfondimento e di studio (cui prendono parte «due o più esperti»⁽⁴³⁾ nonché «il *relator pro auctore*»⁽⁴⁴⁾) che si conclude con la discussione⁽⁴⁵⁾ (art. 12) e la votazione⁽⁴⁶⁾ (art. 13) della Consul-

tutela del bene giuridico indicato nei primi due articoli dell'*Agendi ratio*: il diritto del Popolo di Dio di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità. È sufficiente, infatti, un semplice pericolo di danno per giustificare l'intervento dell'ordinario e, per suo tramite, per «fare conoscere all'autore i problemi dottrinali presenti nel suo scritto» (art. 7).

(41) Cfr.: SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento...* cit., artt. 118-120, p. 677; CDF, *Regolamento proprio*, 22 ottobre 1995, artt. 65-68.

(42) Cfr.: GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica...* cit., artt. 11-21 (Modo di procedere), pp. 862-865.

(43) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 9, p. 832. Il regolamento del 1971 prevedeva la nomina di due soli esperti e stabiliva, inoltre, all'art. 4, che «il cardinale prefetto, il segretario e, in loro assenza, il sottosegretario, hanno la facoltà di affidare, in caso di urgenza, il voto a qualcuno dei consultori». A differenza di quanto stabilito nell'art. 3 del regolamento del 1971, inoltre, gli esperti non hanno più il compito di suggerire «eventuali provvedimenti» limitandosi, infatti, ad esprimere il proprio parere e a valutare se il testo è o meno conforme alla dottrina della Chiesa. Vedi anche: CDF, *Regolamento proprio*, 22 ottobre 1995, artt. 74-76.

(44) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 10, p. 832.

(45) L'art. 12 del nuovo regolamento, a differenza dell'art. 8 dell'*Agendi ratio* del 1971, prevede che alla discussione possano essere invitati e possano partecipare attivamente oltre ai consultori e al *relator pro auctore*, anche l'ordinario dello stesso, «il quale non può farsi sostituire ed è vincolato al segreto», nonché gli esperti che hanno preparato i pareri.

(46) Ai sensi dell'art. 13 del nuovo regolamento, la votazione è riservata ai soli

ta⁽⁴⁷⁾ e il cui esito è rimesso al Congresso al quale spetta di decidere « se procedere ad una contestazione all'autore e in caso affermativo su quali punti »⁽⁴⁸⁾. La contestazione all'autore avvia la fase esterna del procedimento⁽⁴⁹⁾ che prevede il coinvolgimento dell'inquisito. Al riguardo, è obbligatorio comunicare, tramite l'ordinario, all'autore e ad un suo consigliere (« che egli ha diritto di indicare, con il benessere dello stesso ordinario, perché lo assista »⁽⁵⁰⁾), l'elenco delle « proposizioni erronee o pericolose (...) corredate da una motivata argomentazione e dalla documentazione necessaria per la difesa » (art. 17). È, invece, solo facoltativo (« è prevista la possibilità »⁽⁵¹⁾) procedere all'incontro personale dell'autore assistito dal suo consigliere con alcuni delegati della Congregazione nominati dal Congresso. In ogni caso, avvenuta la comunicazione delle proposizioni erronee e pericolose, « l'autore deve presentare per iscritto, entro tre mesi utili, la sua risposta »⁽⁵²⁾. Se ciò non avviene « la Sessione Ordinaria prende le opportune decisioni »⁽⁵³⁾. Qualora, invece, l'autore risponda, il Congresso, esaminata la risposta nonché il verbale dell'eventuale colloquio, potrà decidere di non procedere ulteriormente, ovvero, di adottare « le misure ade-

consultori ed ha lo scopo di « determinare se nel testo si riscontrano errori dottrinali oppure opinioni pericolose ». Come indicato nella Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (artt. 2-10) a proposito della struttura dei dicasteri, i consultori devono essere scelti « rispettando per quanto è possibile il criterio dell'universalità » così che la Curia rispecchi il carattere universale della Chiesa. Questo elemento di internazionalizzazione e di universalità dovrebbe costituire un elemento di garanzia e di imparzialità così come del resto la temporaneità delle cariche (vedi gli artt. 5 e 6 della stessa Costituzione apostolica).

(47) Cfr.: SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento...* cit., artt. 121 e 122, p. 678; CDF, *Regolamento proprio*, 22 ottobre 1995, artt. 69-73.

(48) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 14, p. 832.

(49) Nulla si dice nel nuovo regolamento dell'ipotesi in cui non si proceda ad alcuna contestazione. Il regolamento del 1971 precisava al riguardo che « se durante l'esame non vengono riscontrate opinioni erronee o pericolose ai sensi dell'art. 2 ne viene data notizia all'ordinario nel caso che sia stato precedentemente informato dell'esame » (art. 12).

(50) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 17, p. 833.

(51) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 18, p. 833. Anche il regolamento del 1971 non prevedeva l'obbligatorietà del colloquio con l'autore.

(52) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 17, p. 833. L'art. 13 del regolamento del 1971 lasciava a disposizione dell'autore il termine più breve di un mese utile.

(53) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 19, p. 833.

guate anche per il bene dei fedeli»⁽⁵⁴⁾. Il regolamento del 1997 prevede, peraltro, anche una diversa ipotesi. Se, infatti, dal verbale del colloquio o dalla risposta dell'autore emergono «elementi dottrinali veramente nuovi», tali da richiedere una valutazione approfondita, la questione potrà essere ripresentata alla Consulta che per l'occasione «potrebbe essere allargata con l'inserimento di altri esperti, compreso anche il consigliere dell'autore» (art. 20).

Come in precedenza rilevato, oltre all'esame con procedura ordinaria fin qui descritto, sia il regolamento del 1971 che quello del 1997 disciplinano anche l'esame con procedura urgente. Il regolamento del 1971 dedicava a tale esame pochissima attenzione. Il nuovo regolamento, pur confermando l'impianto di fondo, ne fornisce una disciplina più dettagliata ed organica. Innanzitutto sono indicati i presupposti del procedimento: la chiara e sicura erroneità dello scritto e il danno grave ai fedeli che potrebbe derivare o che già deriva dalla sua divulgazione. Anche in tal caso è evidente che l'attivazione del procedimento per l'esame delle dottrine è subordinata non alla semplice presenza di errori dottrinali, sia pure gravi, ma in quanto si concretizzi una lesione del bene giuridico tutelato: «il diritto del Popolo di Dio di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità» (art. 1).

Ai sensi dell'art. 23, se sussistono i presupposti indicati, si procede ad informare «subito l'ordinario o gli ordinari interessati, nonché i competenti Dicasteri della Santa Sede», quindi, «il Congresso nomina una commissione con lo speciale incarico di determinare quanto prima le proposizioni errate e pericolose» (art. 24) che, «insieme alla relativa documentazione, sono sottoposte alla Sessione Ordinaria la quale darà priorità all'esame della questione» (art. 25). Per l'art. 26 «le suddette proposizioni, qualora siano giudicate dalla Sessione Ordinaria effettivamente erronee e pericolose, dopo l'approvazione del Santo Padre, sono trasmesse all'autore, tramite l'ordinario, con l'invito a correggerle entro due mesi utili». Qualora, poi, «l'ordinario, sentito l'autore, ritenesse necessario chiedergli anche una spiegazione scritta, essa deve essere trasmessa alla Congregazione accompagnata dal parere dell'ordinario stesso. Tale spiegazione viene successivamente presentata alla Sessione Ordinaria per le opportune decisioni» (art. 27).

(54) CDF, *Agendi ratio...* cit., art. 21, p. 833.

Ora, la descrizione così compiuta dell'esame con procedura urgente ne evidenzia in modo chiaro i limiti. Soprattutto emerge come il diritto alla difesa dell'autore sia, nel caso, assai ridotto. Non solo la comunicazione delle proposizioni erronee e pericolose non contempla l'obbligo di motivazione, non solo non è prevista neppure la « possibilità » di un colloquio con l'autore, ma, di fatto, l'unico strumento offerto a quest'ultimo è quello di correggere, entro un lasso di tempo relativamente breve, le proposizioni giudicate erronee e pericolose. Qualora ciò non si verifichi, la Congregazione provvede ai sensi degli artt. 28 e 29, dichiara, cioè, le pene *latae sententiae*, ovvero, accertata l'esistenza di errori dottrinali che non prevedono l'applicazione di tali sanzioni, procede « a norma del diritto sia universale sia proprio » (art. 29).

5. *Valutazioni critiche.*

L'analisi del regolamento del 1997 fin qui condotta dimostra, come già rilevato, che il legislatore ha di fatto confermato la struttura della *Nova agenda ratio* del 1971, sia pure con alcune novità.

Prima di procedere ad una valutazione critica del regolamento vigente, tuttavia, sembra utile una precisazione. È necessario, cioè, prendere in considerazione quelle posizioni dottrinali che non concordano sulla necessità e sull'opportunità del procedimento per l'esame delle dottrine, affermando come in merito « preferibile sarebbe forse che la discussione (...) rimanesse nell'ambito del dibattito scientifico e che la riprovazione di esse scaturisse dalla normale dialettica fra teologi senza assumere la veste di un processo giudiziario di tipo inquisitorio che rischia, da un lato, di essere mortificante e gravemente afflittivo per l'autore e, dall'altro, di condizionare pesantemente la libertà di ricerca e di manifestazione del proprio pensiero di tutta la comunità scientifica »⁽⁵⁵⁾. Queste affermazioni non sono del tutto convincenti. Nel tentativo, infatti,

(55) MONETA P., *La giustizia...* cit., p. 197. Nello stesso senso si esprimevano anche i teologi firmatari della Dichiarazione sulla libertà e la funzione della teologia nella chiesa del 1969: « Talune concezioni teologiche errate non potrebbero essere corrette attraverso misure coercitive. Nell'epoca in cui viviamo esse non potrebbero essere efficacemente corrette se non attraverso una discussione scientifica obiettiva al riparo da costrizioni, nella quale la verità ha possibilità di vincere per la sua intrinseca forza ».

di equilibrare il diritto dell'autore a ricercare e a investigare con il diritto dei fedeli alla ricezione e alla conservazione della parola di Dio integra ed autentica, paiono di fatto privilegiare decisamente il diritto del primo rispetto al diritto dei secondi. Un diritto, quest'ultimo, la cui effettiva tutela giuridica non sembrerebbe essere adeguatamente assicurata dalla semplice analisi scientifica e dottrinale, né dalla sola azione positiva di promozione, approfondimento e diffusione della parola. La consapevolezza circa la dimensione giuridica dei problemi dottrinali, in altre parole, conduce ad enucleare mezzi giuridici di tutela l'opposizione ai quali, in nome della libertà o dei diritti dei teologi, «denoterebbe assenza di mentalità giuridica»⁽⁵⁶⁾. In linea di principio non si può, dunque, escludere l'opportunità di norme giuridiche che sanzionino determinate violazioni dell'obbligo di evitare i pericoli contro la fede: fare «affidamento su ben dubbiosi giudizi generali circa la maturità dei fedeli per eliminare indiscriminatamente tutte queste misure di protezione della fede comune, rappresenterebbe almeno una grave ingenuità oppure un affievolimento della stima del bene del fedele»⁽⁵⁷⁾. Analogamente non parrebbe sensato respingere il processo per il rischio di pervenire ad un giudizio errato e ingiusto⁽⁵⁸⁾.

Certo, queste riflessioni non impediscono di interrogarsi sulla funzionalità delle norme stesse a garantire un corretto bilanciamento degli interessi in gioco e ad assicurare, nel caso specifico, il rispetto del diritto alla difesa dell'autore inquisito. Anzi, è proprio nella prospettiva della adeguatezza e della funzionalità rispetto al diritto alla difesa dell'autore che deve essere valutato il regolamento del 1997.

Già si è detto delle novità in tal senso della nuova *Agendi ratio*: l'articolazione del procedimento in più fasi di studio e di approfondimento; la collegialità delle decisioni adottate; la costante presenza dell'ordinario dell'autore⁽⁵⁹⁾; la possibilità per quest'ul-

⁽⁵⁶⁾ ERRÁZURIZ C.J., *Il «Munus...»* cit., p. 51.

⁽⁵⁷⁾ ERRÁZURIZ C.J., *Il «Munus...»* cit., p. 101.

⁽⁵⁸⁾ LO CASTRO G., *Il mistero del processo e il giudizio, Il diritto ecclesiastico*, 2001, I, pp. 123 ss.

⁽⁵⁹⁾ Cfr.: CDF, *Agendi ratio...* cit., artt. 7, 12, 16, 17, 22, pp. 831-834. Vedi in proposito: DE PAOLIS V., *La collocazione...* cit., IV, pp. 571 ss.; GÄNSWEIN G., *La procedura...* cit., pp. 363 ss.; MONETA P., *La giustizia...* cit., pp. 189 ss.

timo di essere assistito da un consigliere nella fase esterna del procedimento ordinario; la motivazione delle proposizioni erronee e pericolose comunicate all'autore; la previsione di cui all'art. 20 di un riesame della questione in presenza di « elementi dottrinali veramente nuovi ».

Senonché, dubbi sorgono in merito ad alcune disposizioni.

Come indicato nell'art. 8, la procedura ordinaria si articola in due fasi: la fase interna e quella esterna. La fase interna si svolge all'insaputa dell'autore inquisito che ne potrà venire a conoscenza solo qualora la sessione ordinaria del Congresso abbia deciso di procedere, nei suoi confronti, ad una contestazione di proposizioni erronee o pericolose. La segretezza che connota la fase interna sarebbe giustificata da un lato, dal fatto che la Congregazione desidera solo farsi un'idea più precisa del pensiero dell'autore prima di decidere se procedere o meno, « né vuole creare inquietudine in lui facendogli sapere che sta esaminando i suoi scritti »⁽⁶⁰⁾. Dall'altro, dalla circostanza che in tal modo si eviterebbe di mettere in pericolo la buona fama di un teologo prima che vi sia un'accertata erroneità delle sue opinioni e della loro diffusione⁽⁶¹⁾. Le due motivazioni non appaiono giuridicamente convincenti.

Non la prima, perché la prospettata « inquietudine » dell'autore non costituisce una giustificazione sufficiente per non comunicargli l'avvio del procedimento. E, del resto, sul piano psicologico, altrettanta inquietudine verrebbe a crearsi nell'autore inquisito nel momento in cui si decidesse di procedere a contestazioni nei suoi confronti, anzi, una inquietudine ancora maggiore perché alla contestazione delle proposizioni si giungerebbe dopo una fase di studio approfondita. Una comunicazione dell'avvio del procedimento⁽⁶²⁾ all'autore e al rispettivo ordinario potrebbe, d'altra par-

(60) DE PAOLIS V., *La collocazione...* cit., p. 605. Nello stesso senso vedi anche: GÄNSWEIN G., *La procedura...* cit., pp. 363 ss.; HAMER J., *In the service...* cit., pp. 340 ss.; MEDINA ESTEVEZ J., *El nuevo...* cit., pp. 204 ss.

(61) Cfr.: CITO D., *Regolamento...* cit., pp. 346 ss.

(62) La comunicazione dell'avvio del procedimento « ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire » (art. 7) costituì uno dei cardini della legge 7 agosto 1990, n. 241 adottata dall'Italia in materia di procedimento amministrativo. Si trattò di una innovazione sostanziale rispetto al regime precedente che si fondava sul carattere segreto del procedimento amministrativo e sulla eccezionalità delle previsioni che contemplavano l'intervento del cittadino nel corso del procedimento. In questa pro-

te, realizzare quella partecipazione al procedimento in funzione dialogico-comunicativa, quella trasparenza e pubblicità dei provvedimenti e delle decisioni ecclesiastiche anche nel processo di formazione, in ultima analisi espressione della concezione della potestà come servizio⁽⁶³⁾. La comunicazione dell'avvio del procedimento poi potrebbe anche essere considerata quale primo momento in cui si consente consapevolmente all'autore di rivedere la sua posizione e di correggere il suo pensiero.

Per gli stessi motivi non appare giuridicamente convincente neppure la seconda motivazione: non si vede, infatti, come possa la comunicazione dell'avvio del procedimento al solo autore e al suo ordinario essere lesiva della buona fama di cui al can. 220 del CIC⁽⁶⁴⁾. L'esistenza della «buona fama ecclesiale» viene, infatti, ingiustamente e gravemente lesa non dalla comunicazione all'autore dell'avvio del procedimento nei suoi confronti, ma dalla eventuale divulgazione illegittima di accuse infondate relative a pretesi comportamenti contrari alla dottrina della Chiesa e all'etica cristiana⁽⁶⁵⁾.

Queste considerazioni offrono lo spunto per due ulteriori rilievi circa il contenuto dell'*Agendi ratio* del 1997. Innanzitutto, qualora si sia deciso di procedere ad una contestazione all'autore, quest'ultimo, *ex art.* 17, ha diritto di ricevere comunicazione dell'«elenco delle proposizioni erronee o pericolose da contestare»,

spettiva è stato rilevato essere significativo che l'intitolazione del capo III della legge recasse la dizione «partecipazione» e non «contraddittorio». Cfr.: FUOCHI S., *Commento all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Le nuove leggi civili commentate*, 1995, I, pp. 41 ss.

⁽⁶³⁾ Cfr.: GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica...* cit., pp. 841 ss. Vedi sul punto: PREE H., *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli*, in *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 305 ss.

⁽⁶⁴⁾ Cfr.: FELICIANI G., *Il popolo...* cit., pp. 42 ss.

⁽⁶⁵⁾ «Ora io penso che sia necessario distinguere tra due piani in questa volontà di mantenere il segreto. Il primo è l'esclusione della pubblicità. Mi sembra indiscutibile che da parte della Congregazione e di quanti trattano la questione in suo nome si cerchi di evitare la pubblicità per non gettare in discredito il teologo interessato. In tal modo può effettivamente avvenire che un caso venga trattato fino alla fine senza che l'opinione pubblica sappia nulla. [...] A un secondo piano nel mantenimento del segreto vi è il fatto che lo stesso teologo sospetto è circondato da un terribile alone di segretezza». VAN IERSEL B., *La tutela...* cit., p. 381. Cfr.: LLOBELL J., *I delitti riservati...* cit., pp. 237 ss.

unitamente alla «documentazione necessaria per la difesa». Ora, in che cosa consiste tale documentazione? All'autore è comunicato l'intero dossier che lo riguarda, ovvero, come prevedeva il regolamento del 1971, solo «le proposizioni ritenute erranee o pericolose»⁽⁶⁶⁾? Come si stabilisce quale sia la documentazione necessaria per la difesa?

Si pone, evidentemente, un problema di accesso ai documenti la cui consultazione, da parte dell'interessato, non dovrebbe essere limitata, essendo la conoscenza degli stessi elemento indispensabile per l'esercizio del diritto alla difesa⁽⁶⁷⁾, tanto più che, *ex art. 10*, il *relator pro auctore* «ha diritto di prendere in esame tutti gli atti riguardanti il caso» (non si vede, allora, perché la stessa possibilità non debba essere garantita anche all'autore e al suo consigliere).

Ancora, il testo dell'*Agendi ratio* del 1997, ricalcando in questo la disposizione del regolamento del 1971⁽⁶⁸⁾, ammette solo come eventuale il colloquio fra l'autore, assistito dal suo consigliere, con alcuni delegati della Congregazione nominati dal Congresso (art. 23). Sennonché, espressione della preoccupazione per la difesa dei diritti devono considerarsi le esigenze non solo di raccogliere le prove, ma di «*eos audire quorum iura laedi possint*». Certamente la procedura per l'esame delle dottrine esula dal paradigma del contraddittorio processuale, né può essere intesa come conflitto tra la libertà di opinione del fedele e l'autorità magisteriale, collocandosi nell'ambito della tutela dell'autenticità della parola di Dio al cui servizio, sia pure con ruoli e posizioni giuridiche differenziate, è deputato ogni membro del popolo di Dio. Ma è altrettanto certo che il colloquio personale con l'autore si configura come elemento imprescindibile ai fini dell'esercizio del diritto alla difesa, anche qualora non apporti alcun elemento di novità rispetto ai dati istruttori, se non altro perché l'autore potrebbe correggere la propria posizione. La concreta possibilità dell'audizione non può, dunque, qualificarsi come meramente eventuale⁽⁶⁹⁾. Non solo

⁽⁶⁶⁾ CDF, *Nova agendi ratio...* cit., art. 13, p. 236.

⁽⁶⁷⁾ Cfr.: BERLINGÒ S., *Il diritto al «processo»...* cit., pp. 339 ss.; BIANCHI P., *Commento a un canone. La pubblicazione degli atti di causa: can. 1598, Quaderni di diritto ecclesiale*, 1999, I, pp. 70 ss.; Dichiarazione sulla libertà... cit.

⁽⁶⁸⁾ CDF, *Nova agendi ratio...* cit., art. 13, p. 236.

⁽⁶⁹⁾ La circostanza che nella prassi il colloquio è spesso effettuato non esclude che il testo della norma non offra sufficienti garanzie all'autore inquisito come sa-

lo impedisce «la nota diaconale e di servizio dell'autorità nella Chiesa e del suo esercizio che comporta il suo tratto dialogico comunicativo»⁽⁷⁰⁾, ma pare anche vietarlo il can. 212 § 3 che, disciplinando il diritto-dovere del fedele di rendere nota, per il bene comune, la propria opinione all'autorità ecclesiastica, sembra porsi come norma base rispetto a quello specifico intervento del fedele disciplinato dal can. 50⁽⁷¹⁾.

Queste conclusioni, formulate in merito al procedimento ordinario, valgono a maggior ragione per l'esame condotto con procedura urgente che, anche nella formulazione del 1997, presenta alcuni punti critici⁽⁷²⁾. In particolare, non pare corretto che l'eccezionalità e l'urgenza della situazione possano giungere a sacrificare il diritto alla difesa dell'inquisito che può solo correggere, entro due mesi utili, quelle proposizioni giudicate erronee e pericolose dalla commissione nominata dal Congresso ed eventualmente inviare, se l'ordinario lo ritenga necessario, una spiegazione scritta (artt. 26 e 27). Anche in tal caso il bilanciamento degli interessi non è fra la Congregazione da un lato e l'autore dall'altro, ma tra il fedele-autore e i fedeli-lettori: è vero che «potrebbe derivare o

rebbe, invece, se di tale colloquio fosse dichiarata la obbligatorietà. Vedi sul punto VAN IERSEL B., *La tutela...* cit., pp. 378 ss.

⁽⁷⁰⁾ PREE H., *Esercizio...* cit., p. 311.

⁽⁷¹⁾ Cfr.: BERLINGÒ S., *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa: contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991; PREE H., *Esercizio...* cit., pp. 305 ss. Vedi anche: SARACENI E.M., *Procedimento amministrativo e partecipazione del fedele. L'ipotesi del canone 50*, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2003, I, pp. 215 ss.

⁽⁷²⁾ MONETA P., *La giustizia...* cit., pp. 189 ss. Contra: DE PAOLIS V., *La collocazione...* cit., p. 607 («In ogni caso anche in questa procedura i diversi passaggi assicurano sempre la difesa per l'autore»); GÄNSWEIN G., *La procedura...* cit., pp. 363 ss. In senso critico, ma con riguardo al regolamento del 1971, vedi: CORECCO E.-AYMANS W., *Magistero...* cit., p. 42 («La procedura straordinaria, così come è stata articolata dalla *Agendi ratio*, non regge ad una valutazione critica. Anche se la logica delle cose richiede che l'autore sia immediatamente invitato a correggersi, quando dovesse sostenere un'opinione chiaramente e inequivocabilmente eretica, tuttavia, il fatto che non gli venga concessa la possibilità di difendersi rappresenta una contraddizione con le disposizioni della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* n. 32. Infatti, questo diritto è irrinunciabile anche nei casi più gravi»); VAN IERSEL B., *La tutela...* cit., p. 379 («La procedura straordinaria [...] non offre alcuna forma di protezione giuridica all'accusato. Non viene presa in considerazione la possibilità di un qualsiasi errore da parte degli esaminatori. All'accusato è lasciata l'unica possibilità di sconfesare il suo errore che viene giudicato come chiaramente e sicuramente erroneo»).

già ne deriva un danno grave ai fedeli» (art. 23) per effetto dello scritto sicuramente erroneo, ma, come ricorda la Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, «le questioni vanno trattate in base al diritto [...] sempre in forme e con criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia che al bene della Chiesa» (73).

Un'ultima riflessione concerne l'aspetto sanzionatorio dell'*Agendi ratio* del 1997. Ai sensi degli artt. 28 e 29 la Congregazione per la dottrina della fede procede a dichiarare le pene *latae sententiae* se l'autore «non abbia corretto in modo soddisfacente e con pubblicità adeguata gli errori segnalati» e il Congresso abbia concluso che egli «è incorso nel delitto di eresia, apostasia o scisma». Qualora, invece, si accerti l'esistenza di errori dottrinali che non prevedano l'applicazione di tali pene «la Congregazione procede a norma del diritto sia universale sia proprio».

La normativa indicata suscita una prima considerazione circa la giustificazione delle sanzioni in materia di fede. In relazione a quanto fino a qui detto, non può non accogliersi il pensiero della Istruzione *de ecclesiali theologi vocatione* che ha sottolineato la legittimità ed efficacia delle misure giuridico-canoniche in questo campo (74). D'altro canto l'applicazione di sanzioni a carico dei fedeli il cui comportamento attenti al diritto fondamentale dei battezzati a ricevere e a conservare la parola costituisce in primo luogo uno strumento per la protezione di questo bene giuridico. Dunque, nel momento in cui l'autore nella sua ricerca giunga a compromettere questo bene, una volta garantitogli il diritto alla di-

(73) Cfr.: GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica...* cit., art. 15 p. 863. Vedi sul punto anche l'art. 51.

(74) «In forza del mandato divino che gli è stato dato nella chiesa, il magistero ha per missione di proporre l'insegnamento del vangelo, di vegliare sulla sua integrità e di proteggere così la fede del popolo di Dio. Per realizzare questo talvolta può essere condotto a prendere delle misure onerose. [...] Agendo così esso intende essere fedele alla sua missione perché difende il diritto del popolo di Dio a ricevere il messaggio della chiesa nella sua purezza e nella sua integralità e quindi a non essere turbato da un'opinione particolare pericolosa». CDF, *Instructio de ecclesiali...* cit., p. 1567. Cfr.: ERRÁZURIZ C.J., *La persona...* cit., pp. 3 ss.; ERRÁZURIZ C.J., *La protezione giuridico-penale dell'autenticità della fede. Alcune riflessioni sui delitti contro la fede*, *Monitor ecclesiasticus*, 1989, I-II, pp. 113 ss. Vedi anche: BERNAL J., *Protección penal de las verdades propuestas por el magisterio*, *Fidelium iura*, 1999, IX, pp. 77 ss.; MOSCONI M., *Magistero autentico...* cit.; MOSCONI M., *Magistero e sanzione penale*, in *Le sanzioni nella Chiesa*, Milano, Glossa, 1997, pp. 183 ss.

fesa, la Congregazione per la dottrina della fede ha l'obbligo di intervenire.

Diverso problema è, peraltro, quello di stabilire quale debba essere la misura sanzionatoria più adeguata per questo tipo di fatti-specie.

A differenza del regolamento del 1971, il nuovo regolamento prende in considerazione innanzitutto le pene *latae sententiae*⁽⁷⁵⁾. Questa scelta appare quanto mai singolare: non solo, infatti, il legislatore si discosta dalla precedente *Agendi ratio*, ma, di fatto, si pone in controtendenza rispetto all'orientamento generale del legislatore postconciliare teso ad una limitazione delle pene *latae sententiae*, come dimostra da ultimo il Codice dei canoni delle Chiese Orientali del 1990 che non conosce tale categoria sanzionatoria.

Accanto alle pene *latae sententiae*, il regolamento del 1997 rinvia, con una formula generica, al «diritto sia universale sia proprio». Premesso che la possibilità riconosciuta alla Congregazione di graduare il proprio intervento in ragione della specificità dei casi sottoposti alla sua attenzione pare valorizzare una condivisibile esigenza di flessibilità, particolarmente avvertita in un settore dove le ipotesi concrete possono risultare assai differenti, tuttavia, l'indeterminatezza della formula adottata sembra dilatare troppo la facoltà di scelta della Congregazione stessa rimettendo gli autori alla sua discrezionalità.

Se si esamina la prassi della Congregazione in merito si nota come il mezzo tipicamente utilizzato sia quello della diffusione, sottoforma di nota pubblica, di una formale dichiarazione in cui sono sinteticamente esposte le più importanti affermazioni ritenute

⁽⁷⁵⁾ Cfr.: MAZZOLA R., *Le pene latae sententiae nel diritto canonico. Profili comparati di teoria generale*, Padova, Cedam, 2002. Tra i casi più recenti esaminati dalla Congregazione per la dottrina della fede è stato quello di p. T. Balasuriya ad aver dato luogo all'applicazione di pene *latae sententiae* come indicato nel documento qui riportato: «Nel rendere pubblica la presente notificazione la Congregazione si sente altresì obbligata a dichiarare che il p. Tissa Balasuriya ha deviato dall'integrità della verità della fede cattolica e, pertanto, non può essere considerato teologo cattolico ed è inoltre incorso nella scomunica *latae sententiae*». CDF, 2 gennaio 1997, *Caso T. Balasuriya*. È importante ricordare al riguardo che il 15 gennaio 1998 a Colombo (Sri Lanka) ha avuto luogo la riconciliazione di p. Tissa Balasuriya con la chiesa cattolica alla presenza dell'arcivescovo di Colombo, del nunzio apostolico in Sri Lanka e del p. Marcello Zago superiore generale dei missionari Oblati di Maria Immacolata cui T. Balasuriya appartiene.

erronee e brevemente spiegato perché esse risultino in contrasto con la dottrina della Chiesa⁽⁷⁶⁾. Nei casi più gravi, peraltro, la Congregazione procede mediante provvedimenti di revoca o di sospensione da un incarico di insegnamento⁽⁷⁷⁾ o da altri uffici per i quali si richiede una sicura ortodossia di dottrina⁽⁷⁸⁾, ovvero, me-

⁽⁷⁶⁾ Cfr.: CDF, *Caso J. Pobier...* cit., pp. 888 ss.; CDF, *Caso G. de Nantes...* cit., pp. 160 ss.; CDF, *Caso L. Boff...* cit., pp. 1384 ss.; CDF, *Caso G. Bulányi...* cit., pp. 646 ss.; CDF, *Caso E. Schillebeeckx*, 15 settembre 1986, *E.V.*, XX, pp. 660 ss.; CDF, *Caso A. Guindon...* cit., pp. 432 ss.; CDF, *Caso V. Ryden...* cit., pp. 1956 ss.; CDF, *Caso Moralthéologie im Absents?*, 2 febbraio 1996, *E.V.*, XV, pp. 94 ss.; CDF, *Caso A. de Mello*, 24 giugno 1998, *E.V.*, XVII, pp. 730 ss.; CDF, *Caso R. Mesner...* cit., pp. 950 ss.; CDF, *Caso J. Dupuis...* cit., pp. 147 ss.; CDF, *Caso M. Vidal...* cit., pp. 208 ss.

⁽⁷⁷⁾ «Qui è prima di tutto da chiarire se colui che insegna per incarico della chiesa corrisponda anche di fatto e voglia ancora corrispondere a questo incarico. Riguardo all'incarico di insegnamento del prof. Küng, si dovevano porre le seguenti domande: un teologo che non accetta integralmente la dottrina della chiesa ha ancora il diritto di insegnare in nome della chiesa e in base ad una missione speciale da essa ricevuta? Può egli stesso ancora volere fare ciò se alcuni dogmi della chiesa sono in contrasto con le sue convinzioni personali? E poi può la chiesa in tali circostanze continuare ad obbligare il teologo a farlo nonostante tutto?». GIOVANNI PAOLO II, *Epistula Reverendissimis Germaniae Occidentalis Episcopis: de divino deposito fideliter custodiendo et infallibiliter declarando a Dei Filio Ecclesiae concredito*, 15 maggio 1980, *AAS* 72, 1980, pp. 385 ss. Cfr.: CDF, *Caso H. Küng...* cit. («La Congregazione per la dottrina della fede, nel documento del 1975, si è astenuta, per allora, da un'ulteriore azione nei confronti delle suddette opinioni del prof. Küng presumendo che egli le avrebbe abbandonate. Dal momento però che tale presunzione non ha più luogo, questa Sacra Congregazione, in ragione del suo compito, si sente ora obbligata a dichiarare che il prof. Hans Küng è venuto meno nei suoi scritti all'integrità della verità della fede cattolica e, pertanto, non può più essere considerato teologo cattolico né può come tale esercitare il compito di insegnare»); CDF, *Caso C. Curran...* cit («Pertanto questa Congregazione, in seguito al suo reiterato rifiuto di accettare ciò che la chiesa insegna e in forza del suo mandato di promuovere e di salvaguardare la dottrina della chiesa in materia di fede e di morale in tutto il mondo cattolico, d'intesa con la Congregazione per l'educazione cattolica, non vede altra alternativa se non quella di notificare all'ecc.mo cancelliere che ella non può più essere considerato né idoneo né eleggibile ad esercitare la funzione di professore di teologia cattolica»).

⁽⁷⁸⁾ «Le ambiguità e gli errori di padre Nugent e di suor Gramick hanno causato confusione tra i cattolici e hanno danneggiato la comunità della chiesa. Per questi motivi a suor Jeannine Gramick e a padre Robert Nugent è permanentemente vietata ogni attività pastorale in favore delle persone omosessuali ed essi non sono eleggibili, per un periodo indeterminato, ad alcun ufficio nei loro rispettivi istituti religiosi». CDF, *Caso J. Gramick e R. Nugent...* cit.

dianche divieti di partecipare a congressi o commissioni di studio, o di tenere conferenze, o di scrivere su temi particolari.

In tutti questi casi, anche se nulla è detto in proposito nel regolamento per l'esame delle dottrine, l'art. 123 § 1 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* induce a ritenere che le decisioni pronunciate dalla Congregazione per la dottrina della fede siano soggette al ricorso per motivi di legittimità, davanti al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, previsto per tutti i provvedimenti dei dicasteri della Curia romana⁽⁷⁹⁾. Ai sensi dell'art. 123 § 2 della stessa Costituzione, inoltre, deve anche concludersi che la Segnatura apostolica, se richiesta dal ricorrente, possa giudicare «circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo»⁽⁸⁰⁾.

⁽⁷⁹⁾ Cfr.: ARRIETA J.I., *Commento...* cit., pp. 167 ss.; LLOBELL J., *I delitti riservati...* cit., pp. 237 ss.; MARCHESI M., *I ricorsi gerarchici presso i dicasteri della Curia romana, Ius ecclesiae*, 1996, I, pp. 71 ss.; MONETA P., *La giustizia...* cit., pp. 189 ss.; MONTINI G.P., *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura Apostolica, Quaderni di diritto ecclesiale*, 1995, III, pp. 287 ss.

⁽⁸⁰⁾ Cfr.: LLOBELL J., *Il «petitum»...* cit., pp. 119 ss.; LLOBELL J., *I delitti riservati...* cit., pp. 237 ss.